



AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

1. BENEFICIARI

Sono destinatari dei benefici di cui al presente avviso pubblico gli studenti e le studentesse iscritti/e ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/2002.

Il requisito relativo all'età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

Gli studenti e le studentesse devono essere iscritti/e:

a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale;

a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio della scuola frequentata.

Sono da considerarsi altresì destinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico, gli studenti e le studentesse che adempiono all'obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di II grado ai sensi dell'art. 1, c. 622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 1 – attraverso la modalità di istruzione parentale di cui all'art. 23 del D.lgs. 61/2017.

Gli studenti e le studentesse devono appartenere a nuclei familiari in possesso di un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato per le prestazioni agevolate per minorenni, rientrante nelle seguenti due fasce:

- **Fascia 1:** Isee da € 0 a € 10.632,94;

- **Fascia 2:** Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Può essere presentato anche un'ISEE corrente, calcolato sempre per le prestazioni agevolate per minorenni, purché valido al momento della presentazione della domanda.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo dei libri di testo indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) nelle sole giornate del 22 e del 23 ottobre 2026 (fino alle 18:00) e l'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet:

<https://scuola.er-go.it> **esclusivamente dal 4 settembre alle ore 18:00 del 23 ottobre 2026.**

La domanda da parte delle famiglie sarà fatta on-line, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nel presente avviso comunale.

Per l'a.s. 2026/2027 per presentare la domanda online l'utente può essere assistito gratuitamente dai

Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

Attraverso l'applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande verranno inoltrati informaticamente alle Scuole frequentate e al Comune di Forlì competenti per i relativi provvedimenti istruttori. Il Comune provvede ai controlli prevista dalla normativa e, successivamente, all'erogazione a favore del beneficiario del contributo determinato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.

A supporto della compilazione è disponibile on line la guida per l'utilizzo dell'applicativo da parte dell'utente visionabile e scaricabile nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it>.

3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Salvo diversi accordi da stipularsi a livello locale, competente all'erogazione del beneficio è **il Comune di residenza dello studente**.

Studenti NON residenti in Emilia-Romagna:

-se la Regione in cui risiedono applica il criterio della frequenza: competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente.

- se la Regione in cui risiedono applica il criterio della residenza: occorre rivolgersi al Comune di residenza.

Studenti residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione:

possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza *oppure*, solo qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il criterio della frequenza, possono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata.

In ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.

4. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande, e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1;
- valutare l'opportunità, fermo restando quanto al precedente capolinea, di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari.

L'importo del beneficio, inoltre, non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.

5. CASI PARTICOLARI

Nel caso il Comune di Forlì abbia anticipato con risorse proprie la spesa per l'acquisto di libri di testo per gli studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate il Comune di Forlì tratterà gli importi anticipati fino all'importo del beneficio determinato a consuntivo.

6. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

Il Comune di Forlì verificherà la condizione della residenza e il valore dell'ISEE di tutte le domande pervenute. Ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse potrà essere richiesto di produrre idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

Forlì, 4 settembre 2026

**La Responsabile del Servizio
Politiche per l'Educazione e per i Giovani
dott. ssa Rossella Ibba**